

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 19/01/2021

### FATTO

Il ricorrente riferisce: 1) di essere titolare di n. 6 buoni fruttiferi postali, di cui n. 4 appartenenti alla serie Q\P e 2 alla serie Q, di cui 5 del valore nominale di Lire 1.000.000 ed uno del valore di Lire 2.000.000, emessi tra il 1987 e il 1989; 2) di aver posto i suddetti titoli all'incasso dopo la scadenza trentennale riscuotendo da parte dell'intermediario una somma nettamente inferiore a quella attesa: in particolare per i n. 4 buoni Q\P oggetto di contestazione la differenza ancora da corrispondere da parte dell'intermediario ammonterebbe ad euro 39.997,00, così come i n. 2 buoni serie Q hanno ottenuto un rendimento minore rispetto a quello indicato sui titoli poiché avrebbero dovuto essere liquidati interessi semplici al tasso massimo raggiunto come riportato sui titoli di legittimazione; 3) l'importo riscosso non risulta corretto, in quanto nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno, specificando che tale ulteriore importo dovuto deriva dall'applicazione, per tale periodo, del rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (ovvero per i buoni serie Q\P: *“Lire 561.300 per il BFP di Lire 2.000.000 e di Lire 258.150 per i 3 buoni di Lire 1.000.000, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.”*).

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'istante riferisce di aver proposto formale reclamo in data 1.7.2020, ricevendo riscontro negativo dalla parte resistente; si rivolge quindi all'Arbitro e – citando l'orientamento favorevole contenuto in decisioni ABF in termini – chiede di dichiarare l'intermediario convenuto tenuto a corrispondere la somma di



euro 39.997,00, ossia la differenza tra quanto liquidato e quanto effettivamente maturato per l'intero periodo, dall'emissione dei buoni al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, oltre interessi e rivalutazione monetaria; nonché i maggiori interessi maturati sui 2 buoni serie Q, già incassati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiede: 1) in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro; di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; 2) nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto; 3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In particolare, la resistente eccepisce anzitutto, in rito, che la domanda è irricevibile, in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1.1.2009 e, quindi, al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro, specificando che la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione del buono, avvenuta nel 1986, mentre la competenza dell'Arbitro sussiste relativamente alle controversie relative a operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; cita, a tal proposito: l'orientamento condiviso dell'Arbitro, secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)"* (ex multis, ABF Bologna, n. 7097/2020); la pronuncia n. 3963/2019 della Cassazione a SS.UU., secondo cui il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei Buoni Fruttiferi trova il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", che nel caso di specie è avvenuto nel 1986; la convenuta osserva inoltre che il "comportamento" di cui si discute è relativo alla consegna del buono, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro sarebbe invece costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, dal momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. ABF Bologna n. 7097/2020).

L'intermediario eccepisce altresì che la domanda è inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro, sottolineando che i titoli oggetto del ricorso sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'emittente; svolge, quindi, una lunga e puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo, ponendone in luce gli aspetti di specialità, riepilogando in ordine cronologico le norme speciali, dal D.P.R. 29.3.1973, n. 156, fino al d.l. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003, n. 326, che ha disposto la trasformazione dell'emittente in società per azioni.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario, la resistente rileva che esso è definito dall'art. 128-bis, comma 1°, del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (T.U.B.) sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela e dalla delibera CICR, 29.7.2008, n. 275. In ordine, invece, all'ambito oggettivo di applicazione della normativa sull'ABF, la convenuta sottolinea che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4 prevedono che



all'Arbitro possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, essendo escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell'art. 23, comma 4°, d.lgs. 24.2.1998 n. 58 (T.U.F.), secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari. Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario afferma che i buoni fruttiferi sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in relazione ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario e da ciò deduce che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro.

Ciò premesso, la convenuta, nel merito, precisa nel merito quanto segue: 1) la serie "Q" è stata istituita con decreto del 13.6.1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148; di seguito il "DM 1986"* (cfr. all. 1). Ai sensi dell'art. 4 del DM 1986: «Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.»; 2) i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto (tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno), mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice; 3) il citato art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi". I tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono – come per i buoni della serie "Q" – solo quattro: i) 9%, ii) 11%, iii) 13%, e iv) 15%, e, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito (da ultimo, Trib. La Spezia, ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 283/2018), nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%; 4) la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai "tassi" riportati per tutti e tre i decenni e pertanto non coglie nel segno il ricorrente in quanto, come visto, l'art. 5 del DM 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo da corrispondere al sottoscrittore (in tal senso, da ultimo, Tribunale di Venezia, sentenza n. 945 del 19.6.2020); 5) l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi buoni: gli "importi" indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente le cifre: ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio; 6) alla scadenza, la resistente ha correttamente offerto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986: in particolare, ha riconosciuto al ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; 7) la resistente ha tenuto un corretto comportamento nel collocamento del buono della serie "Q/P" sottoscritto dal ricorrente in quanto: a) i buoni sottoscritti sono stati collocati – come previsto dal DM 1986 – mediante un modulo della precedente serie "P", sul quale sono stati puntualmente apposti i timbri, sul fronte e sul retro; b) subordinatamente alla consegna dei buoni per l'incasso ha riconosciuto esattamente quanto stabilito dal DM 1986: sino al 20° anno gli interessi calcolati con capitalizzazione



degli interessi ai tassi indicati dal DM 1986 (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM 1986 – per ogni successivo bimestre, nella misura dell'interesse non capitalizzato del 12%; c) la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni anche da parte dei giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza di merito a cui si rinvia), nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze che, con nota del prot. DT 12768 (all. 5), nel rispondere ad un reclamo di un sottoscrittore dei Buoni della serie "Q", ha ritenuto che *«nessun dubbio che l'Ufficio Postale si sia comportato nel rispetto delle norme di cui sopra, poiché il timbro è stato regolarmente apposto, e lo stesso recava la misura dei nuovi tassi applicabili che erano quelli della serie "Q", così come indicati nelle tabelle allegare al decreto. »*; in nota, infine, qualifica come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse»; 8) il ricorrente aveva piena conoscenza del «rendimento dei buoni sottoscritti, dato che: i) i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito e, pertanto, ad essi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (così, Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05): sul punto, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 3963/19; all. 2) che, nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che la misura dei tassi di interesse degli stessi è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza, non essendo in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza contrattuale né bancaria, né finanziaria (v. Tribunale di Milano, 7.11.2019, n. 10105).

L'intermediario conclude che nel caso di specie: a) il rendimento dei buoni sottoscritti era stabilito ed indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019); b) il ricorrente ha sottoscritto i buoni con chiara ed incontestata indicazione della serie di appartenenza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal DM 1986, pertanto alcun affidamento incolpevole si è generato, in quanto il ricorrente conosceva tutti i tassi di rendimento dei buoni sottoscritti (dal primo anno sino al 31 dicembre del trentesimo anno) e, comunque, usando la normale diligenza, avrebbe potuto conoscere tali tassi, data la pubblicazione del DM 1986 in G.U.; c) non è possibile aderire alla tesi del ricorrente circa l'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie "Q"), in quanto l'art. 6 del DM 1986 recita: *«Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data»*; pertanto, l'art. 6 del DM 1986 sopra riportato, prevede che anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

Quanto ai buoni della serie Q, l'intermediario convenuto ritiene che le difese espone spiegate per la serie Q/P sono da considerarsi valide anche per gli altri Buoni Q e, per mera completezza, rappresenta anche che: 1) buoni in esame risultano appartenere alla serie Q e sono stati stampati su moduli cartacei che non presentano alcun timbro correttivo; 2) i saggi di interesse riportati sui moduli sono stati stabiliti dal Decreto



Ministeriale del 13 giugno 1986 (in particolare: *i*) sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente venivano sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo quindi alla determinazione del montante (capitale più interessi) sul quale sarebbe stato applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per tale ragione si parlava di interessi in regime di capitalizzazione composta); *ii*) dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione veniva invece corrisposto, su base bimestrale, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto (l'interesse veniva calcolato sul montante risultante al termine del ventesimo anno); *iii*) in ragione del fatto che gli interessi via via maturati nel corso degli ultimi dieci anni (dal ventesimo al trentesimo anno solare) non concorrono alla determinazione del futuro montante, si parla pertanto di regime di capitalizzazione semplice; *iv*) in ordine all'applicazione della ritenuta fiscale o dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, precisa che in base alle disposizioni del D. L. 19/09/1986, n. 556 (pubblicato sulla G. U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) – istitutivo della ritenuta erariale – gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%; tale ritenuta è stata soppressa dal D. Lgs. 01/04/1996, n. 239 introduttivo (a partire dal 01/01/1997) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%; gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono, invece, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva, così come previsto dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 145/97) istitutivo del Buono Ordinario della serie "T" e del Buono a Termine della serie "AG" stabilisce all'art. 7 che: *"I Buoni della nuova serie contraddistinta con la lettera "T" ed i Buoni Postali della serie ordinaria "S", emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997, maturano interessi che saranno per i primi 20 anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" e "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale"*. La resistente ricorda, infine, la recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020, secondo cui, tra l'altro *".... può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente. Pertanto, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono non merita di essere accolta"*.

Il ricorrente deposita repliche, ove, nel contestare lungamente la ricostruzione operata dalla resistente, anche per quanto riguarda le spiegate eccezioni di incompetenza temporale e per materia, insiste per l'accoglimento del ricorso richiamando numerosi precedenti ABF in termini.

## DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto rigettare le eccezioni sollevate dall'intermediario in via pregiudiziale.

In particolare, l'eccezione di incompetenza temporale è infondata (né pertinente è la decisione del Collegio di Bologna, n. 7097/2020, citata dalla resistente, riferita a fattispecie diversa dai buoni fruttiferi) in quanto, secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, la contestazione riguardo ai rendimenti dei buoni fruttiferi avrebbe ad oggetto non già la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, bensì l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (cfr., ad esempio, ABF Milano, n. 478/2014 e, soprattutto, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Va altresì respinta l'eccezione di incompetenza per materia, stante l'ormai pacifico indirizzo dell'Arbitro secondo cui il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è configurabile alla stregua di un contratto sussumibile nel tipo codicistico del deposito bancario; del resto, in presenza di una variegata e frammentaria normativa speciale disciplinante la materia ed in un'ottica di effettività della tutela del cliente l'Arbitro ha da tempo concluso che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza in quanto riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 (come rilevato da Coll. Coord., n. 5673/2013).

Ciò posto e venendo all'esame del merito del ricorso, la controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di sei buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 13.6.1986, di cui n. 4 afferenti alla serie Q/P e n. 2 alla serie Q.

La disamina del fondamento delle pretese di parte attrice va articolata in relazione alle due tipologie di buoni.

Per quanto riguarda i n. 4 buoni serie Q/P (di cui uno di Lire 2.000.000 e 3 di Lire 1.000.000), la parte ricorrente ha depositato copia dei buoni in contestazione, emessi su modulo cartaceo della serie "P", precedente a quella in corso di emissione al momento della sottoscrizione). Dall'analisi documentale dei titoli, si evince che, sul fronte dei buoni, in alto a sinistra vi è il timbro della serie "P"; in basso sulla destra al timbro della serie P è sovrapposto il timbro della serie "Q/P"; sul retro degli stessi risulta la stampigliatura originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P", cui è parzialmente sovrapposta mediante un timbro una seconda stampigliatura recante la dicitura serie "Q/P" con indicazione dei relativi tassi di rendimento per i primi 20 anni. Nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal ventesimo al trentesimo anno.

Giova rammentare che l'art. 5 del d.m. 13.6.1986 prevede: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

L'intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente, e dunque anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate, di guisa che alla ricorrente andrebbe riconosciuto unicamente l'interesse del 12%; tali tabelle esplicitamente riferiscono il rendimento del 12% anche a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino alla sua scadenza,



prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto (pari al 12%).

Tuttavia, un analogo riferimento non è stato effettuato nel caso di specie, laddove il rendimento del 12% appare circoscritto, stando al timbro apposto sull'originale, al solo periodo compreso tra il sedicesimo ed il ventesimo anno.

Il Collegio deve rammentare che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul suo tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che *“i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)”*.

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Occorre però puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019), *“lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”*; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro, applicabile per analogia al caso in questione, secondo cui *“le condizioni di rendimento per i primi 20 anni sono state legittimamente modificate attraverso l'apposizione della detta stampigliatura”*; *“Quanto invece alle condizioni di rendimento successive al 20° anno deve ritenersi che esse siano rimaste invariate rispetto alla precedente disciplina dei buoni della serie “P”*.

Onde, nel caso – come quello qui in esame – di buoni emessi dopo il d.m. 13.6.1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie P con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli, si applicano comunque le condizioni della serie Q, salvo quanto previsto dalla giurisprudenza arbitrale con riferimento all'ultimo decennio di



rendimento dei buoni e sul regime fiscale.

Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, *“non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale “siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione”, bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno”.*

Non vale eccepire che le disposizioni del d.m. 13.6.1986, istitutivo della serie “Q” e dei relativi rendimenti, avendo carattere imperativo (per effetto del richiamo ad esse operato dall'art. 173 Codice Postale), dovrebbero prevalere anche sulle previsioni dei titoli emessi successivamente alla loro entrata in vigore; ed invero, in contrasto con il disposto dall'art. 5 d.m. 13.6.1986, l'utilizzo di un modulo di una precedente serie è nel caso in esame avvenuto in maniera non ortodossa, sovrapponendo posteriormente un timbro incompleto relativamente agli ultimi dieci anni di validità dello stesso. Va quindi richiamato il seguente principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) al proposito: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.*

Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013) aveva osservato che: *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, “ il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”*. Ed invero, *“se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sui titoli stessi.

Né fondata pare l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente secondo cui, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risulterebbero applicabili per l'intero periodo, e dunque anche per quello successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate. Ciò in quanto, tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento anche a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino alla sua



scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto.

In considerazione delle ragioni che precedono, il Collegio accerta dunque il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei quattro buoni fruttiferi della serie Q/P per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione dei documenti, oltre interessi dalla data del reclamo.

La domanda di rivalutazione monetaria non può accogliersi, trattandosi di debito di valuta. Le pretese del ricorrente in relazione ai n. 2 buoni appartenenti alla serie "Q" (anche questi già riscossi, come risulta dal retro degli stessi) non sono invece fondate.

Per l'emissione di questi due buoni è stato utilizzato il modulo cartaceo della serie di appartenenza, che riporta: sul fronte, sia in alto a sinistra che in basso sulla destra, risulta apposto il timbro della serie "Q"; sul retro un timbro con i rendimenti lordi ai tassi di interesse stabiliti dal citato decreto (rispettivamente, per i primi quattro scaglioni temporali, 8%, 9%, 10,50% e 12%) nonché la dicitura secondo cui: *"dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto"*; nella parte superiore del retro dei due buoni è altresì presente l'indicazione che i tassi sono suscettibili di variazione a norma di legge e che l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione.

Per tali buoni il ricorrente, pur consapevole che si tratti di buoni della serie "Q", contesta di aver ottenuto un rendimento minore rispetto a quello indicato sui titoli poiché, per il periodo dal 21° al 30° anno, avrebbero dovuto essere liquidati interessi semplici al tasso massimo raggiunto come riportato sui titoli di legittimazione.

Ciò posto, il Collegio – in adesione al già citato orientamento assunto dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020), secondo cui *"L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto* – reputa di dover respingere tale richiesta, in quanto, dall'esame del prospetto del valore del rendimento dei buoni risulta che l'importo liquidato da parte resistente coincide con quello riportato nella tabella di Cassa Depositi e Prestiti. In particolare, il Collegio rileva che, nel modulo cartaceo del buono recante sul fronte l'indicazione della serie Q, riporta sul retro correttamente il rendimento della serie Q con il tasso di interesse massimo del 12%; non si rientrerebbe, dunque, in quei casi in cui per errore i Buoni della serie Q sono stati emessi utilizzando il modulo della serie P con un rendimento massimo più elevato pari al 15%.

Tanto risulterebbe anche dal modulo cartaceo dei due buoni, il quale prevede – come già sopra osservato – che *"l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione"*.

Con riguardo ai due buoni della serie Q, dunque, la resistente ha correttamente applicato le ritenute fiscali secondo le disposizioni in materia: i rimborsi effettuati in favore del ricorrente risultano coerenti con i rendimenti evidenziati dal simulatore di calcolo disponibile sul sito internet dell'emittente, tenuto conto, altresì, dell'applicazione dell'imposta di bollo, sicché nessuna censura può essere addebitata all'intermediario.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, limitatamente ai buoni della serie**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Q/P, accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO